CAMERA DEI DEPUTATI N. 1558-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **VALSECCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

alla Presidenza il 29 marzo 1955

Rettifica all'articolo 1, n. 131, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164

Presentata alla Presidenza il 22 luglio 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il vostro relatore non ha nulla da aggiungere alle ragioni addotte nella relazione ministeriale al presente disegno di legge per richiedere su di esso la vostra approvazione. In essa si legge:

« La legge 10 dicembre 1954, n. 1164, ha fra l'altro modificato la voce n. 131 della tabella *A* al vigente testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative.

In particolare alla tassa unica di lire 500, che in passato colpiva indiscriminatamente nella stessa misura le importazioni, le esportazioni e gli affari di reciprocità, la legge summenzionata ha sostituito una tassazione scaglionata secondo il valore delle operazioni.

È ovvio che al fine di non incidere sulle operazioni sopracennate in modo tale da turbare i rapporti commerciali con altri paesi, e compromettere la politica doganale sancita in trattati internazionali, tale riferimento al valore doveva essere limitato così da conservare al tributo il tipico carattere d'una tassa che non gravasse proporzionalmente senza limiti sulle merci oggetto delle operazioni medesime.

A tal fine era stato disposto che la tassa non potesse superare le lire 6.000 per operazioni d'importo superiore al milione.

Senonché, per un errore materiale di trascrizione, l'articolo è stato approvato e pubblicato in una formulazione che, non specificando tale limite, assoggetta a tassa proporzionale gli importi superiori al milione, dando motivo agli inconvenienti surriferiti.

È necessario pertanto che l'imperfetta dizione venga corretta, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, così come risulta dal testo che si propone all'approvazione di codesto Consesso ».

Nella vostra Commissione Finanze e tesoro s'è discusso se non fosse stato il caso di assoggettare al pagamento della tassa gli opera-

tori interessati al momento della presentazione della domanda, piuttosto che all'atto del rilascio delle autorizzazioni alle operazioni, così come avveniva in passato; ed ancora si è esaminato il problema se convenisse mantenere lo scaglionamento della tassazione e se, invece, non fosse da preferire un sistema di tassa unica, calcolata sulla media delle tasse di cui alla tabella.

Per mantenere al tributo il carattere di tassa e per conservare uno scaglionamento che, in linea di principio ed in linea pratica, si ritiene giusto, la Commissione ha deliberato di conservare il testo così come è stato presentato dal Ministro delle finanze e viene ora sottoposto al vostro esame.

VALSECCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il n. 131 della tabella allegato *A*, al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'articolo 1, stesso numero, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, è sostituito dal seguente:

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	Tassa Lire	Modo di pagamento	*NOTE*
131	Autorizzazione rilasciata dal Ministero del Commercio con l'Estero per effettuare la importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere o la temporanea importazione od esportazione:			La tassa è raddoppiata nei casi nei quali, come nelle compensazioni e negli affari di reciprocità, è contemporaneamente prevista una esportazione ed importazione, escluse le operazioni di temporanea importazione ed esportazione. La tassa controindicata è parimenti dovuta per le proroghe e le modificazioni di autorizzazioni già ottenute.
	per operazioni d'importo fino a lire 100.000 . .	500	Ordinario	
	per operazioni d'importo da lire 100.001 a lire 500.000.	2.000	id.	
	per operazioni d'importo da lire 500.001 a lire 1.000.000	4.000	id.	
	per operazioni d'importo superiore al milione . . .	6.000	id.	

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954.

ART. 2.

Identico.